

Firmato Da: CASTELLANI CESARE Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 60d26731f16ef168b046266ec4afe768 - Firmato Da: BOEMIO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 14a1e345e98ee99935de5e6fd951ecc

Visto, nulla si oppone
In data: 14/07/2021
PM Davide Pretti

Decreto di rigetto n. cronol. 1133/2021 del 13/07/2021
RG n. 11550/2021
Ist. n. 1 dep. 14/07/2021

N. R.G. 11550/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
VII SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Cesare Castellani	Presidente
dott. Daniela Lodovica Giannone	Giudice
dott. Paola Boemio	Giudice Relatore

Nel procedimento RG. VG. n. 11550/2021

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso presentato congiuntamente da

volto ad ottenere, ai sensi e per gli effetti dell'art 262 c.c., l'aggiunta del cognome
quello attuale della figlia;
sentita la relazione del Giudice delegato;
visto il parere del P.M. che nulla oppone;

Osserva quanto segue

In data l'Ufficiale di Stato civile del Comune di Torino ha ricevuto, ai sensi dell'art. 254 c.c.,

il riconoscimento da parte di della minore partorita da
che già lo aveva riconosciuto come propria figlia;

L'Ufficiale di stato civile ha, pertanto, accettato il riconoscimento ex art. 254 c.c. effettuato da una donna nei confronti del figlio nato da altra donna, sicché quelle che allo stato figurano secondo lo Stato civile le genitrici domandano a questo Tribunale di provvedere ai sensi dell'art. 262 c.c. in punto cognome del figlio.

L'operato dell'Ufficiale dello stato civile pone, a parere di questo collegio, alcuni problemi di legittimità.

L'art. 42 del D.P.R. n. 396/2000 subordina, infatti, il riconoscimento alla dimostrazione dell'assenza di motivi ostativi legalmente previsti.

Firmato Da: CASTELLANI CESARE Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 60d26731f16ef168b046266ec4afe768
Firmato Da: BOEMIO PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC S.p.A. NG CA 3 Serial#: 14a1e345e98ee99935de5e6fd951ecc

Decreto di rigetto n. cronol. 1133/2021 del 13/07/2021

RG n. 11550/2021

Ist. n. 1 dep. 14/07/2021

Nel caso di riconoscimento effettuato da due persone dello stesso sesso (donne) dinanzi all'ufficiale di stato civile e da questi accettato viola l'art. 5 della L. 40/2004, nella parte in cui prevede che "possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso".

Sulla base di tale disposizione, le pratiche di P.M.A. tra persone dello stesso sesso non sono consentite in Italia. Da ciò discende l'impossibilità di procedere a riconoscimento e quindi il vizio della violazione di legge in caso di riconoscimento effettuato dall'ufficiale di stato civile italiano.

Rispetto a questa disposizione si segnalano due orientamenti.

Secondo un primo orientamento, l'art. 8 della L. 40/2004 deve essere letto congiuntamente all'art. 5, dovendo trovare applicazione soltanto nei casi in cui la P.M.A. sia stata effettuata in conformità ai presupposti previsti dalla disciplina italiana. Secondo questa lettura, quindi, nell'ipotesi di figli nati da una coppia formata da due donne che ha fatto ricorso alla P.M.A. all'estero, essendo per loro non praticabile la P.M.A. in Italia, non ricorrendo i presupposti dell'art. 5 (e cioè la diversità di sesso), il figlio nato non potrebbe godere dello status di cui all'art. 8.

Vanno in questa direzione alcune recenti pronunce della Cassazione: Cass. 7668/2020 e Cass. 8029/2020 secondo cui: "il riconoscimento di un minore, concepito mediante il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma non avente alcuna legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l' art. 4, comma 3, l. n. 40/04 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto". Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la recentissima pronuncia 32/2021, così come alcuni giudici di merito (si vedano Corte d'Appello Torino 29.11.2019, Tribunale di Pisa del 6.05.2021).

In una diversa prospettiva si collocano, invece, alcune pronunce di merito, che hanno proposto una lettura differente dei suddetti articoli. In estrema sintesi, valorizzando l'interesse del minore al riconoscimento del rapporto di filiazione rispetto ad entrambe le madri che hanno concordato di ricorrere alla P.M.A., si è affermata una lettura dell'art. 8 disgiunta dai presupposti di cui all'art. 5 L. 40/2004, ritenendo pertanto che lo stato giuridico di figlio riconosciuto debba trovare applicazione sempre, anche nel caso in cui, per la legge italiana, il ricorso a detta pratica sarebbe precluso. Si segnalano sul punto, Corti d'Appello di Firenze del 19/4/2019 e di Perugia del 21/11/2019, Corte d'Appello di Trento, decreto del 16 gennaio 2020 del Tribunale di Cagliari e Corte d'Appello di Cagliari del 16.04.2021.

Ritiene questo Collegio di aderire al primo orientamento, maggiormente in linea con il dettato normativo vigente, nell'autorevole interpretazione che ne ha fornito la Suprema Corte.

Come si legge nella recentissima pronuncia del Tribunale di Pisa, "La filiazione, nel nostro ordinamento, è, infatti, indissolubilmente legata (anche secondo le più recenti pronunce della Corte di Cassazione, si veda Cass. sez. unite 8 maggio 2019, n. 12193; Corte Cost. n. 221/2019) al dato biologico, dal quale si prescinde soltanto per l'adozione, nonché legata (imitatio naturae) al presupposto che la discendenza derivi da persone di sesso diverso. Se si considera, poi, che la legge n. 40 del 2004 consente l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle sole coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi per le quali è stata accertata e certificata una patologia che sia causa irreversibile di sterilità o infertilità per uno o per entrambi i partner, deve concludersi negando la rettificazione dell'atto di nascita con l'inserimento del nome di YYY quale madre intenzionale di RRR accanto a quello della madre biologica". E ancora: "l'affermazione della genitorialità "intenzionale" si pone, invece, in contrasto con l'ordinamento italiano che non consente il riconoscimento della genitorialità da parte di due madri, posto che la genitorialità, salve le eccezioni previste dalla legge resta legata ad un legame biologico, alla unione tra due persone di sesso diverso (Corte Cost. 23.10.2019, n. 221: la diversità di sesso dei componenti della coppia è condizione peraltro chiaramente presupposta dalla disciplina costituzionale della famiglia)".

In assenza, dunque, di una disposizione normativa che consenta l'accesso alla PMA anche alle coppie dello stesso sesso, non può ritenersi legittimo l'operato dell'Ufficiale dello stato civile che proceda alla registrazione di un riconoscimento che, in applicazione della legislazione interna, non può avvenire. Né può ritenersi che vi sia violazione dell'art. 3 Cost. nell'ammettere la trascrizione in Italia di un atto di nascita formato all'estero, dichiarativo di un rapporto di filiazione nei confronti di due madri, in quanto sono molteplici le situazioni in cui ordinamenti di diversi Paesi disciplinano in maniera differente situazioni identiche e di ciò non si può che prendere atto. In caso contrario la disciplina interna dovrebbe essere sempre allineata alla disciplina estera più permissiva, per evitare la lesione del principio di eguaglianza. Ben diverso è procedere alla trascrizione di un atto formatosi all'estero, ovvero formare nel nostro ordinamento un atto in applicazione della normativa interna.

Come evidenziato da Tribunale di Pisa citato, "La stessa Corte EDU in più occasioni (Menesson c. France, Labasse c. France, Foulon et Bouvet c. France, parere consultivo del 10 aprile 2019) ha affermato la discrezionalità, ampia, trattandosi di questioni eticamente sensibili, degli stati membri che, non possono ritenersi obbligati a riconoscere il rapporto di filiazione, in caso di genitore non biologico, mediante l'iscrizione dell'atto di nascita del bambino nel registro dedicato, ben potendo individuare (gli stati) altri strumenti giuridici, come l'adozione, per tutelare l'interesse del bambino secondo il dettato dell'articolo 8 CEDU".

In assenza, dunque, di una espressa previsione legislativa e di una presa di posizione sul punto da parte del Legislatore, non è possibile procedere al riconoscimento di un figlio da parte della madre non biologica, in quanto in palese contrasto con l'art. 5 legge 40/2004.

Decreto di rigetto n. cronol. 1133/2021 del 13/07/2021

RG n. 11550/2021

Ist. n. 1 dep. 14/07/2021

Solo il legislatore può colmare tale vuoto normativo, compiendo anche una valutazione discrezionale nell'indicare in quale maniera la seconda genitrice possa riconoscere il figlio, non essendo soluzione obbligata per la tutela del minore il riconoscimento del legame col genitore intenzionale alle stesse condizioni del genitore biologico, la tutela di tale interesse potendo avvenire anche secondo altre modalità, come l'adozione, purché questa abbia effetti comparabili alla filiazione e possa essere richiesta e ottenuta immediatamente dopo la nascita.

Come detto, è comunque garantita la tutela dei riconoscimenti effettuati all'estero, laddove ammessi, poiché in tal caso l'atto estero che riconosce la filiazione deve essere trascritto nel rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'applicazione dell'art. 117 Cost. (Corte Cost. 18.12.2017 n. 272; Corte Cost. n. 33/21).

In applicazione dei principi sopra indicati, ed in ossequio agli artt. 250 e 449 c.c. e 29 DPR 396/2000, l'atto amministrativo con cui l'Ufficiale dello stato civile ha registrato il riconoscimento della madre non biologica deve dunque essere disapplicato in quanto affetto da vizio di violazione di legge (così come espressamente stabilito nel precedente di Corte Appello Torino 29.11.2019).

Dovendo procedersi alla disapplicazione dell'atto amministrativo che funge da presupposto alla domanda oggetto del presente giudizio, non è possibile passare all'esame del merito della domanda.

Il ricorso ex art. 262 c.c. deve dunque essere rigettato.

Spese irripetibili in assenza di controparte privata costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Spese irripetibili.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Settima Sezione Civile in data 5.7.2021.

Il Giudice Estensore
dott. Paola Boemio

Il Presidente
dott. Cesare Castellani